



Panathlon International

Club di Fano

Statuto

INDICE

Articolo 1 - Costituzione – Denominazione – Emblema
Articolo 2 - Territorio – Sede
Articolo 3 - Scopo e Funzioni
Articolo 4 - Anno Sociale
Articolo 5 - Diritti e doveri del Club
Articolo 6 – Soci del Club
Articolo 7 – Soci Ordinari
Articolo 8 – Ammissione dei soci ordinari
Articolo 9 – Doveri e diritti dei soci
Articolo 10 – Soci Onorari
Articolo 11 - Trasferimenti
Articolo 12 – Impedimenti e dimissioni
Articolo 13 – Provvedimenti a carico del socio
Articolo 14 – Riunioni ed attività sociali

Articolo 15 – Organi del Club
Articolo 16 – Assemblee
Articolo 17 - Presidente del Club
Articolo 18 – Presidente Onorario
Articolo 19 - Consiglio Direttivo
Articolo 20 – Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.)
Articolo 21 – Collegio Arbitrale (C.A.)
Articolo 22 – Il Segretario
Articolo 23 – Il Tesoriere
Articolo 24 – Incompatibilità
Articolo 25 – Sistema di garanzie e procedure
Articolo 26 – Modifiche allo Statuto del Club
Articolo 27 – Scioglimento del Club
Articolo 28 – Disposizioni finali

Articolo 1 - Costituzione – Denominazione – Emblema

1. Il Club di Fano del Panathlon International (P.I.) nel presente Statuto denominato Club, costituito in Fano il 23 novembre 1978, è una associazione aconfessionale, apartitica, senza distinzione di sesso, di razza, di nazionalità e senza fini di lucro.
2. Esso é membro del Panathlon International ed agisce come Club di servizio secondo le norme dello Statuto e del Regolamento del Panathlon International, conformando ad esse la sua attività.
3. Il suo motto é "Ludis lungit". Ha per emblema un disco di fondo azzurro, recante al centro l'immagine in oro della fiaccola olimpica accesa ed attorno le parole "Panathlon International", il tutto inserito in un doppio cerchio diviso in cinque spazi con i colori dei cerchi olimpici, al di sopra (o al di sotto) del quale sono riportate in oro le parole "Club di Fano".

Articolo 2 - Territorio – Sede

1. Il territorio del Club comprende la circoscrizione amministrativa deliberata dal Consiglio Centrale ed esplicitamente il territorio dei comuni della Valle del Metauro e del Cesano. Il Club esprime parere consultivo al Governatore dell'Area, qualora venga proposta la costituzione di altro Club nell'ambito della stessa circoscrizione.
2. Il Club ha sede a Fano, presso la residenza del Presidente e, comunque, in una località del territorio di competenza.

Articolo 3 - Scopo e Funzioni

1. Il Club ha per finalità l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli.
2. A tale scopo:

- a) favorisce l'amicizia fra tutti i panathleti e quanti operano nella vita sportiva;
 - b) agisce, con azioni sistematiche e continue, per la diffusione della concezione dello sport ispirato all'etica della responsabilità, alla solidarietà ed al Fair Play, quali elementi della cultura degli uomini e dei popoli;
 - c) promuove studi e ricerche sui temi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgandoli nell'opinione pubblica in collaborazione con le varie istituzioni scolastiche e culturali;
 - d) attua forme concrete di partecipazione intervenendo nei procedimenti di proposta, consultazione e programmazione nel campo dello sport con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali e regionali;
 - e) si adopera per garantire a tutti la possibilità di una sana educazione sportiva, senza distinzione di razza, di sesso e di età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva;
 - f) instaura rapporti permanenti con le istituzioni pubbliche statali e locali e con i responsabili dello sport, assicurando contributi propositivi alle iniziative legislative ed amministrative e concreto impegno nella fase organizzativa ed operativa;
 - g) quale Club di servizio, respinge il ricorso al doping, la violenza, il razzismo e la corruzione; si impegna a sostenere ed incentivare le attività a favore dei disabili, le attività per la prevenzione della tossicodipendenza e per il recupero delle sue vittime, le iniziative di solidarietà con i veterani sportivi, la promozione e la realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e di dissuasione dal doping;
 - h) appoggia il Movimento Olimpico nelle azioni concordanti con le finalità dell'associazione;
 - i) promuove l'espansione del movimento panathletico;
 - j) attua nel proprio territorio ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità istituzionali.
3. L'attività del Club si fonda sul volontariato dei propri soci.

Articolo 4 - Anno Sociale

1. L'anno sociale del Club corrisponde all'anno solare.

Articolo 5 - Diritti e doveri del Club

1. Il Club, quale componente del Panathlon International, esercita tutti i diritti ed assume tutti i doveri stabiliti dall'articolo 3 dello Statuto del P.I. e dall'articolo 4 del Regolamento del P. I..
2. Esso è tenuto agli adempimenti amministrativi ed al versamento della quota annuale pro-capite di affiliazione dovuta al P.I. al Distretto e all'Area, secondo le norme statutarie e regolamentari.

Articolo 6 – Soci del Club

1. I soci del Club si distinguono nelle seguenti categorie:
 - soci ordinari;
 - soci onorari.

Articolo 7 – Soci Ordinari

1. Possono far parte del Club le persone maggiorenni, di ambo i sessi, di norma residenti o domiciliate nella sua circoscrizione, che si siano dedicate o che si dedichino alle attività sportive agonistiche o non agonistiche, dirigenziali, promozionali e culturali distinguendosi per una carriera significativa con comportamenti consoni alle finalità panathletiche.
2. Ogni socio è nominato in rappresentanza di una delle categorie sportive comprese nell'elenco allegato al Regolamento del P. I..
3. Il Consiglio Direttivo può chiedere al Presidente del P.I. di consentire l'inserimento di discipline aventi rilevanza locale.

Articolo 8 – Ammissione dei soci ordinari

1. La proposta di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo da almeno due soci, di cui almeno uno garante, e corredata dal curriculum completo dell'aspirante.

2. Il Consiglio Direttivo del Club, all'inizio del suo mandato, istituisce una apposita commissione permanente, costituita da almeno tre soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, avente lo scopo di effettuare l'istruttoria circa l'ammissibilità dell'aspirante al Club. Tale Commissione resterà in carica per tutto il periodo di mandato del Consiglio Direttivo che l'ha istituita ed è rinnovabile.

3. La Commissione riferisce al Consiglio Direttivo gli esiti dell'istruttoria, esprimendo un parere sulla ammissibilità del socio. Il Consiglio Direttivo delibera, all'unanimità dei presenti, l'ammissione del socio.

4. L'ammissione del nuovo socio ordinario avviene in forma solenne.

Articolo 9 – Doveri e diritti dei soci

1. Ai sensi dell'art. 4 p. 3 dello Statuto del P.I. con l'ammissione il socio si impegna sul suo onore a:

- a) perseguire le finalità statutarie del P. I.;
- b) conformare la propria condotta, dovunque egli operi, ai principi etici enunciati nella Carta del Panathleta;
- c) partecipare agli incontri e alle riunioni sociali;
- d) cooperare attivamente, in prima persona, ad ogni iniziativa promossa dal Club, o da questi organizzata in attuazione di deliberazioni del P. I., del Distretto e dell'Area, anche mediante l'assunzione di specifici ruoli nei "services";
- e) adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme del club;
- f) sottoporre ogni eventuale controversia attinente i comportamenti dell'attività panathletica esclusivamente agli Organi di giustizia interna del P. I.;
- g) accettare, inoppugnabilmente, tutte le determinazioni degli Organi Statutari e tutte le decisioni emesse dai competenti Organi di Giustizia interna, una volta divenuti definitivi.

2. Il socio ordinario partecipa alla vita del Club, alle riunioni e ad ogni altra iniziativa sociale, alle Assemblee del Club ed alle votazioni, se in regola con le quote sociali. Ha diritto di fregiarsi del distintivo del Club e di candidarsi alle cariche sociali nei termini e nei modi stabiliti dal successivo art 16, comma 6.

3. Il socio è tenuto al versamento di una quota di ammissione e di una quota annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea.

4. I soci ordinari che hanno compiuto gli 82 anni di età ed hanno maturato almeno 20 anni di anzianità di iscrizione, mantengono la qualifica di panathleti anche se impediti a partecipare alle attività del Club e possono essere esentati, previa loro specifica richiesta, dal pagamento della quota annuale di affiliazione al P. I., al Distretto e all'Area.

Articolo 10 – Soci Onorari

1. Il club può nominare soci onorari:
 - a) soci ordinari del club che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e che abbiano dato un importante contributo alla vita del Club;
 - b) personalità di prestigio non socie in riconoscimento di eccezionali meriti acquisiti nella promozione dei valori panathletici.
La nomina dei soci onorari è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.
2. I soci onorari di cui alla lettera a) conservano tutti i diritti dei soci ordinari; ad essi spettano tutti gli obblighi dei soci ordinari ad eccezione del pagamento della quota sociale annua.
I soci onorari di cui alla lettera b) godono di tutti i diritti dei soci ordinari ad eccezione del diritto di candidarsi alle cariche sociali e del diritto di voto nelle Assemblee; ad essi spettano tutti gli obblighi dei soci ordinari ad eccezione del pagamento della quota sociale annua.
3. Le quote annuali di affiliazione al P. I., al Distretto e all'Area dei soci onorari, sono a carico del Club.

Articolo 11 - Trasferimenti

1. Su richiesta del socio che abbia trasferito la propria residenza o il proprio domicilio in territorio di altro Club, il Club di Fano segnala il nominativo alla Segreteria Generale del P. I., al Distretto, all'Area ed al Club competente per territorio che, qualora accetti l'interessato, lo registra tra i propri soci, riconoscendogli l'anzianità maturata.

2. Il socio che, pur non avendo mutato la propria residenza o il proprio domicilio, intenda trasferirsi ad altro Club, deve richiedere, per iscritto, la relativa autorizzazione al Consiglio Direttivo del Club. Qualora il Consiglio Direttivo conceda l'autorizzazione, ne informerà l'interessato, l'altro Club, la Segreteria Generale del P. I., il Presidente del Distretto e il Governatore d'Area. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non si pronunci sulla richiesta del socio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione si intenderà concessa.
3. Qualora il Consiglio Direttivo neghi, per giustificati motivi, l'autorizzazione, l'interessato può presentare ricorso nei modi e nei termini indicati all'art. 25 del presente Statuto.
4. Il versamento della quota semestrale di affiliazione al P.I., al Distretto e all'Area, per i soci trasferiti al Club di Fano, è a carico del Club stesso soltanto nel caso in cui alla data di scadenza del termine utile per il versamento della quota il socio risulti già iscritto al Club di Fano.

Articolo 12 – Impedimenti e dimissioni

Impedimenti

1. Il socio che, per ragioni personali, sia temporaneamente impedito a partecipare alla vita del Club, può chiedere al Presidente un periodo di esonero fino ad un anno, rinnovandolo sino ad un massimo di due anni complessivi.
2. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, esonera il socio da ogni impegno e da ogni onere finanziario verso il Club, ad eccezione della quota di affiliazione al P.I., al Distretto e all'Area. Al termine del periodo di impedimento, il socio rientra automaticamente a far parte del Club.

Dimissioni

3. Il socio che intenda dimettersi, presenta lettera di dimissioni al Presidente del Club, motivandole sinteticamente.
4. Il Presidente, nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, sottopone la richiesta del socio al Consiglio, il quale delibera a maggioranza semplice.

5. In caso di accettazione, essa è comunicata dal Segretario del Club all'interessato e, per conoscenza, alla Segreteria Generale del P.I., al Presidente del Distretto e al Governatore d'Area. Le dimissioni decorrono, ad ogni effetto, dal 30 dicembre successivo alla data di accettazione del Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto al versamento della quota sociale dovuta sino alla fine dell'anno di competenza.
6. In caso di mancata accettazione delle dimissioni la delibera è comunicata, verbalmente, dal Presidente all'interessato che è invitato a ritirarle. Se questi insiste, anche solo verbalmente, con il Presidente, le dimissioni debbono essere accettate.
7. Ove la persona che si è dimessa da socio intenda rientrare nel Club, deve presentare domanda scritta di riammissione al Presidente che la sottopone al Consiglio Direttivo il quale, verificato che dalle dimissioni non siano maturate ragioni ostative, riammette l'interessato nel Club facendo salva la pregressa anzianità.

Articolo 13 – Provvedimenti a carico del socio

1. Nei confronti del socio inadempiente o responsabile di violazione statutaria o regolamentare, a seconda della natura e gravità del fatto contestato, Il Consiglio Direttivo adotta le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione dell'attività sociale fino ad un anno;
 - c) decadenza;
 - d) radiazione.
2. L'adozione dei provvedimenti sopra indicati deve essere preceduta dall'espletamento della seguente procedura:
 - a) Il Presidente sollecita per iscritto il socio inadempiente ad ottemperare ai propri obblighi statutari. Qualora il socio non adempia e non giustifichi il proprio comportamento entro i successivi quindici giorni, il Presidente gli invia un riservato richiamo scritto, intimandogli l'ottemperanza. Trascorsi trenta giorni senza che il socio abbia provveduto, la situazione è sottoposta al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
 - b) Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei motivi di applicazione di una delle sanzioni, con provvedimento motivato a maggioranza semplice dei componenti, adotta la

sanzione del caso. Il Presidente comunica per iscritto il provvedimento al socio nei successivi dieci giorni.

- c) Per la radiazione si applica la stessa procedura prevista per gli altri provvedimenti, salva la necessità di una maggioranza deliberante di tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.
 - d) I provvedimenti relativi ai soci colpiti da sanzione oppure decaduti o radiati con decisione definitiva e non più impugnabile, devono essere comunicati dal Segretario del Club entro quindici giorni al Governatore dell'Area, al Presidente del Distretto e alla Segreteria Generale del P.I. che provvederanno alla conseguenti annotazioni.
 - e) I soci radiati dal Club non possono essere riammessi, né possono essere riammessi in altro Club.
3. Il socio ha facoltà di proporre ricorso, avverso il provvedimento disciplinare inflittogli, nei modi e nei termini indicati all'art. 25 del presente Statuto.

Articolo 14 – Riunioni ed attività sociali

1. Il Club programma e realizza le attività funzionali alle finalità di cui al precedente articolo 3. fermo restando che, per qualsiasi iniziativa fuori dall'ambito del proprio territorio, è tenuto a richiedere l'autorizzazione:
 - a) del Governatore per iniziative a livello di Area;
 - b) del Presidente del Distretto per iniziative a livello nazionale.
2. Il Club si riunisce periodicamente, preferibilmente con cadenze ricorrenti, in luogo, giorno ed ora fissati dal Consiglio Direttivo. Nel corso delle riunioni mensili, non necessariamente conviviali, sono trattate in ordine prioritario le risoluzioni approvate dai congressi internazionali, quelle approvate dalle assemblee e dai congressi del Distretto e di Area, gli argomenti attinenti alle finalità del Club, di cui all'art. 3 del presente Statuto.
3. Il Club promuove e organizza, singolarmente o con altri soggetti, pubblici o privati, riunioni pubbliche (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, ecc.) in sedi aperte alla cittadinanza, sui temi attinenti alle finalità del movimento panathletico (compatibilmente con le possibilità logistiche e finanziarie).

4. Il resoconto delle riunioni è inviato, a cura del Segretario del Club, al P.I., al Presidente del Distretto e al Governatore dell' Area.
5. Il Presidente del P. I. i Dirigenti Centrali, il Presidente del Distretto e il Governatore dell' Area, o loro rappresentanti ufficiali, possono presenziare alle riunioni del Club con diritto di precedenza, secondo le regole del cerimoniale del Panathlon International.

Articolo 15 – Organi del Club

1. Sono organi del Club:
 - a) l'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria;
 - b) il Presidente del Club;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.);
 - e) il Collegio Arbitrale (C.A.).

Articolo 16 – Assemblee

Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea è l'assise di tutti i soci regolarmente iscritti e, per quanto concerne i soci ordinari, in regola col pagamento della quote sociali. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo E' convocata dal Presidente e si svolge, annualmente, entro il mese di gennaio. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
3. L'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione deve comprendere i seguenti argomenti:
 - a) relazione del Presidente del Club sull'attività sociale dell'anno decorso e le linee programmatiche sull'attività del nuovo anno, con particolare riferimento alle azioni di "servizio";
 - b) il consuntivo dell'esercizio precedente;
 - c) la relazione del C.R.C. sul consuntivo di cui alla lettera "b";
 - d) la determinazione della quota sociale annua per il nuovo anno proposta dal Consiglio Direttivo;
 - e) il progetto di bilancio preventivo;
 - f) ogni altro argomento di carattere generale attinente agli scopi del Club.

4. L'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali è convocata, con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo, e deve svolgersi entro il mese di gennaio del primo anno del nuovo mandato biennale.

L'ordine del giorno deve comprendere:

- a) la relazione del Presidente uscente sull'attività sociale svolta nel secondo anno del biennio, con particolare riferimento alle azioni di servizio;
 - b) il consuntivo finanziario;
 - c) la relazione del C. R. C. sul consuntivo di cui alla lettera b);
 - d) la determinazione della quota sociale annua per il nuovo anno proposta dal Consiglio Direttivo;
 - e) la determinazione, da parte dell'Assemblea, del numero di Consiglieri da eleggere nel nuovo biennio;
 - f) l'elezione del Presidente del Club;
 - g) l'elezione degli altri Organi Sociali;
 - h) ogni altro argomento di carattere generale attinente agli scopi del Club.
5. L'Assemblea straordinaria può essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto, in ogni tempo, con avviso spedito almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, per:
 - a) modifiche allo Statuto del Club;
 - b) elezione del Presidente in caso di vacanza per qualsiasi causa;
 - c) rinnovo del Consiglio Direttivo in caso di vacanza, nel corso del mandato, di oltre la metà dei Consiglieri;
 - d) rinnovo degli altri organi in caso di vacanza della maggioranza dei loro componenti;
 - e) argomenti proposti da almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto;
 - f) motivi di particolare interesse, gravità ed urgenza;
 - g) adozione del Regolamento del Club;
 - h) scioglimento del Club.
 6. Il socio che intenda candidarsi ad una delle cariche sociali previste dal presente Statuto deve darne comunicazione alla Segreteria del Club almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva. I candidati alle cariche sociali hanno

diritto di prendere la parola in sede di Assemblea per presentare la propria candidatura.

7. Per la validità dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, che non debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento del Club, è necessaria, in prima convocazione, la presenza personale o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, presenti di persona o per delega. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Per la validità dell'Assemblea straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto del Club è necessaria, in prima convocazione, la presenza, personale o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.
9. Per la validità dell'Assemblea straordinaria che debba deliberare su proposte di scioglimento del Club, è necessaria sia in prima che in seconda convocazione, la presenza, personale o per delega, di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.
10. Per voti validamente espressi si intendono il numero dei voti disponibili in Assemblea diminuito del numero delle astensioni e, in caso di votazione a scrutinio segreto, delle schede bianche e delle schede nulle. Per la validità delle votazioni è necessario che i voti validamente espressi non siano mai inferiori alla metà più uno del numero degli ammessi al voto.
11. Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. E' ammessa una sola delega per socio, sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.
12. Le votazioni per le elezioni di tutte le cariche sociali e per lo scioglimento del Club si svolgono a scrutinio segreto.
13. Il Presidente è eletto con votazione separata. In caso di parità di voti nelle elezioni delle cariche sociali, risulteranno eletti i candidati aventi maggiore anzianità di appartenenza al club.

14. Copia del verbale dell' Assemblea è inviata, a cura del Segretario del Club, entro 15 giorni, alla Segreteria Generale del P. I., al Presidente del Distretto ed al Governatore d'Area.
15. Contro le deliberazioni assembleari del Club viziate da violazioni statutarie e/o regolamentari il socio ha facoltà di proporre ricorso nei modi e nei termini previsti dall'art. 25 del presente Statuto.

Articolo 17 - Presidente del Club

1. Il Presidente del Club è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione separata. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento del P.I. la sua carica ha durata biennale con decorrenza dal 1° febbraio successivo all'elezione ed è rinnovabile per un solo biennio.
2. Il Presidente è il Legale Rappresentante del Club, detiene la firma sociale, sovrintende a tutte le attività del Club, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della precisa osservanza delle norme statutarie e regolamentari del P.I..
3. In caso di estrema urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio al Club con l'obbligo di sottoporli, nella prima riunione utile, all'esame del Consiglio Direttivo che, valutata la sussistenza dei presupposti, li ratifica nella prima riunione.
4. Il Presidente uscente (Past-president), ove abbia completato il proprio mandato, fa parte del successivo Consiglio Direttivo con diritto di voto.
5. In caso di vacanza della carica di Presidente o di suo impedimento definitivo, ne assume le funzioni il Vicepresidente più anziano per appartenenza al Club fino all'Assemblea straordinaria che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dal verificarsi della vacanza per l'elezione del nuovo Presidente il quale resterà in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 18 –Presidente Onorario

1. L'Assemblea dei soci può eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario, scelto tra i past-president, che abbia reso eccezionali servizi al Club. L'elezione può avvenire anche per acclamazione.

2. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto. E' esentato dal pagamento della quota sociale annua.
3. La quota annuale di affiliazione al P.I., al Distretto e all'Area relativa al Presidente Onorario è a carico del Club.

Articolo 19 -Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione separata. Dura in carica due anni con decorrenza dal 1° febbraio successivo alla sua elezione ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è composto, oltreché dall'ultimo Past-president, ove sussista la condizione prevista dall'art. 17, 4° comma, da un numero di sei Consiglieri, salvo il diverso numero, comunque non superiore a nove, che verrà stabilito dall'Assemblea prima che si proceda alle votazioni.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio nomina, nel suo seno, uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
4. Il Consiglio è l'organo di direzione del Club ed esercita ogni potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che per le materie riservate dallo Statuto all'Assemblea dei soci. Esso è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Qualora, durante il biennio, vengano a mancare uno o più Consiglieri eletti, si provvederà al subentro, fino alla metà, nell'ordine di votazione dei non eletti.
6. In caso di vacanza di oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente, o chi ne esercita le funzioni, convoca l'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio rinnovato resta in carica fino al termine del mandato biennale in corso.

Articolo 20 – Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.)

1. Il Collegio dei Revisori Contabili del Club è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione separata. Dura in carica due anni con

decorrenza dal 1° febbraio successivo alla sua elezione ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
3. Nella prima riunione i membri effettivi nominano, nel loro seno, il Presidente.
4. In caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo del Club indice l'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Collegio.
5. Il Collegio rinnovato resta in carica fino al termine del mandato biennale in corso.
6. Il Collegio dei Revisori Contabili esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione, controlla le scritture contabili e la consistenza di cassa, i libri sociali ed i bilanci, e riferisce con relazioni scritte sul rendiconto finanziario all'Assemblea ordinaria.
7. Il Presidente del Collegio, o altro componente da lui delegato, ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Collegio Arbitrale (C.A.)

1. Il Collegio Arbitrale del Club è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione separata. Dura in carica due anni con decorrenza dal 1° febbraio successivo alla sua elezione ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
3. Nella prima riunione i membri effettivi nominano, nel loro seno, il Presidente.
4. In caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo del Club indice l'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Collegio.
5. Il Collegio rinnovato resta in carica fino al termine del mandato biennale in corso.
6. Il Collegio Arbitrale giudica in prima istanza sui ricorsi dei soci ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto.

Articolo 22 – Il Segretario

1. Al Segretario del Club sono riservati i seguenti compiti:
 - a) dare esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Presidente;
 - b) provvedere all'organizzazione dell'attività del Club;
 - c) svolgere le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
 - d) curare la tenuta dei libri sociali;
 - e) provvedere alla compilazione ed all'aggiornamento del libro dei soci e del libro delle cariche sociali, curandone la conservazione.

Articolo 23 – Il Tesoriere

1. Al Tesoriere del Club sono riservati i seguenti compiti:
 - a) curare l'amministrazione del Club secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare sovrintendere e controllare la gestione di cassa del Club, della quale è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo;
 - b) elaborare e sottoscrivere la bozza di bilancio consuntivo dell'anno precedente e di bilancio preventivo per l'anno successivo.

Articolo 24 – Incompatibilità

1. Ogni carica sociale elettiva, che non sia onoraria, è incompatibile con altre cariche sociali e con cariche di Area, di Distretto ed internazionali del P.I..
2. in caso si verifichi l'incompatibilità l'interessato deve optare entro dieci giorni per una delle due cariche con dichiarazione scritta o presentata nel termine predetto all'organo cui attiene la carica precedentemente ricoperta.
3. in difetto di opzione l'assunzione della nuova carica comporta la decadenza di diritto da quella precedentemente ricoperta.

Articolo 25 - Sistema di garanzie e procedure

1. Il socio ha facoltà di proporre ricorso, nei modi e nei termini previsti dagli art. 34 e 35 del Regolamento del P.I. avverso i provvedimenti ivi indicati.

Articolo 26 – Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifiche al presente Statuto, che non siano in contrasto con lo Statuto e con il Regolamento del P.I., possono essere formulate dal Consiglio Direttivo del Club o da almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto. Dette proposte sono sottoposte dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, con le modalità di cui all'art. 16, comma 8.

Articolo 27 – Scioglimento del Club

1. La proposta di scioglimento del Club è sottoposta dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, con le modalità di cui all'art.16, comma 9.
2. Della convocazione dell'Assemblea è data tempestiva comunicazione, a cura del Segretario del Club, al Presidente del P.I. e al Presidente del Distretto e al Governatore di Area.
3. Non si fa luogo allo scioglimento nel caso che almeno 12 soci si impegnino a proseguire l'attività del Club.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina due fiduciari, scelti fra i soci, per lo svolgimento delle operazioni attinenti alla liquidazione del Club.
5. L'eventuale saldo attivo proveniente dalla liquidazione sarà devoluto al P.I., ovvero ad iniziative sportive locali a carattere sociale.

Articolo 28 – Disposizioni finali

1. Al presente Statuto sono allegare, e ne fanno parte integrante, la "Carta del Panathleta" e la "Carta del Fair Play" approvate dal Consiglio Internazionale del P.I..
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento del P.I. e del Regolamento Distrettuale e dell'Area.
3. Il presente Statuto, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria del Club, entrerà in vigore successivamente alla ratifica da parte del Comitato di Presidenza del P.I. e, contestualmente, cesserà la validità del precedente Statuto.

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Panathlon Club di Fano tenutasi il 28 Marzo 2019.

CARTA DEL PANATHLETA

L'art. 9, comma 1, punto b, dello Statuto, che elenca gli impegni assunti dal socio al momento dell'ammissione, prevede tra essi quello di *"conformare la propria condotta, dovunque egli operi, ai principi etici enunciati nella Carta del Panathleta"*, vero e proprio decalogo di principi ai quali uniformare il proprio comportamento in ogni tempo e luogo della propria attività entro e fuori il Club.

Qui di seguito se ne riporta l'intero contenuto:

L'essere Panathleta mi impegna a:

- 1- onorare il motto "Ludis Jungit" e a promuovere l'ideale panathletico.
- 2- Rispettare le regola del Club di cui sono diventato socio.
- 3- Dare il meglio di me a titolo di volontariato per far raggiungere al mio Club gli scopi che si è prefisso.

- 4- Ricercare l'amicizia di tutti i Panathleti, praticarla, e aiutare i nuovi soci a integrarsi rapidamente nella vita del Club.
- 5- Agire affinché lo sport sia considerato e vissuto come un elemento di cultura degli uomini e dei popoli.
- 6- Operare permanentemente e dovunque per l'affermazione dell'etica sportiva basata sul fair-play.
- 7- Prodigarmi affinché una sana educazione sportiva venga data alla gioventù della mia città, della mia regione, del mio paese.
- 8- Riuscire d'esempio nel modo di praticare lo sport.
- 9- Comportarmi da sportivo esemplare quando assisto ad una competizione.
- 10- Essere un vero ambasciatore dello sport, inteso come elemento di emancipazione dell'uomo e lottare contro tutto ciò che lo degrada.

Rafforzerò il mio impegno con l'assidua partecipazione alle riunioni e alle manifestazioni organizzate dal mio Club e a quelle di altri Club del Panathlon International.

CARTA DEL FAIR PLAY

L'art. 3, comma 2, punto b, dello Statuto, elenca tra le finalità del Club quella di agire *"con azioni sistematiche e continue, per la diffusione della concezione dello sport ispirato all'etica della responsabilità, alla solidarietà ed al fair play, quali elementi della cultura degli uomini e dei popoli"*. In questo senso la Carta del Fair Play rappresenta un altro vero e proprio decalogo di principi ai quali uniformare il proprio comportamento in ogni tempo e luogo della propria attività entro e fuori il Club.

Qui di seguito se ne riporta l'intero contenuto:

Qualunque sia il ruolo che svolgo nello sport, anche quello di spettatore, mi impegno a:

- 1- Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta e dalla virilità della competizione, un momento privilegiato, una specie di festa.
- 2- Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato.

- 3- Rispettare i miei avversari come me stesso.
- 4- Accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi sapendo che, come me, hanno diritto all'errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo.
- 5- Evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, nelle mie parole o nei miei scritti.
- 6- Non usare artifici o inganni per ottenere il successo.
- 7- Rimanere degno nella vittoria, così come nella sconfitta.
- 8- Aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione.
- 9- Portare aiuto ad ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo.
- 10- Essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a fare rispettare intorno a me i principi suddetti.

Solo osservando questi principi posso considerarmi un vero sportivo.